



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. A1257 del 17/02/2011

Proposta n. 1868 del 01/02/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: "BUSSOTTI ANNA MARIA" - Magliano Sabina (RI) - Codice stazione RI0313EQuinquennio 2011-2015. Revoca determinazione dipartimentale C0564 del 2-3-2007.

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di una stazione di monta naturale equina **privata**.

Ditta: **“BUSSOTTI ANNA MARIA”** – Magliano Sabina (RI) – Codice stazione **RI0313E**

Quinquennio 2011-2015. Revoca determinazione dipartimentale C0564 del 2-3-2007.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la determinazione dipartimentale C0564 del 2 marzo 2007 con la quale è stata autorizzata la ditta Bussotti Anna Maria a gestire una stazione di monta naturale equina pubblica, codice stazione RI0142E, sita in Comune di Magliano Sabina (RI), fraz. Foglia, loc. Cesarano, per il quinquennio 2007 – 2011, con scadenza 31-12-2011;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Rieti il 28-09-2010 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 169518 del 28-09-2010, con la quale Bussotti Anna Maria, in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina pubblica, ha chiesto la modifica della stazione pubblica in stazione privata;

VISTO il verbale del 14 gennaio 2011, trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Rieti alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 25442 del 21 gennaio 2011, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda alla gestione della stazione di monta naturale equina privata in favore della ditta “Bussotti Anna Maria”, sita in Comune di Magliano Sabina (RI) fraz. Foglia, loc. Cesarano, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.2;

VISTA la nota prot. n. 36353/DA/10/04 del 28 gennaio 2011 con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, ad integrazione della precedente nota n. 25442/DA/10/04 del 21 gennaio 2011, ha comunicato il numero e la razza dei riproduttori maschi che operano nella sopra citata stazione di monta;

RITENUTO necessario, a seguito della comunicazione, da parte della ditta Bussotti Anna Maria con la sopra citata nota prot. n. 169518 del 28-09-2010, provvedere alla revoca della richiamata determinazione dipartimentale n. C0564 del 2 marzo 2007, e contestualmente autorizzare la medesima ditta alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Magliano Sabina (RI), fraz. Foglia, loc. Cesarano, per il quinquennio 2011 - 2015, annullando il codice identificativo RI0142E ed assegnando alla stessa un nuovo codice identificativo;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

- 1) di **rilasciare** alla ditta “**BUSSOTTI ANNA MARIA**”, nata a Roma il 22-11-1939 e residente in Comune di Magliano Sabina (RI), loc. Cesarano – codice fiscale BSSNMR39S62H501H, partita IVA 00766860571, **l'autorizzazione** alla gestione della **stazione di monta naturale equina privata** sita in Comune di Magliano Sabina (RI), fraz. Foglia, loc. Cesarano, per il quinquennio 2011-2015;
  
- 2) **di prendere atto:**
  - a) che nella stazione operano i sotto indicati cavalli stalloni:  
- n. 1 di razza *Maremmana*;
  
- 3) **di stabilire:**
  - a) che la stazione **non è autorizzata** all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
  - b) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **RI0313E**
  - c) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2015;
  - d) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2015;
  - e) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
  - f) che il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.2.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
    - a registrare tutti gli atti fecondativi su apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato I/t* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l'apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato I/u* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399;
    - a rilasciare, in caso di vendita di fattrici gravide, il certificato di atto fecondativo, utilizzando gli appositi moduli (C.I.F.) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori, ed a conservare i medesimi moduli per i due anni successivi a quello di riferimento;
    - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;

- a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
  - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
  - a comunicare entro trenta giorni, all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente territorio l'immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
  - ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
  - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - ad adibire alla monta naturale privata solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 1 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare** l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, che provvederà a notificare la stessa a Bussotti Anna Maria in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina.
- 5) di revocare** la determinazione dipartimentale n. C0564 del 2 marzo 2007 citata nelle premesse e, per l'effetto, annullare il codice identificativo RI0142E.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli